

COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

N. 41	Del 26/09/2017
-------	----------------

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (art.24 D.Lgs.19/8/2016 n.175 e ss.mm.ii.).

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **26** del mese di settembre ore 19.00 in Terralba, presso la sala consiliare.

Convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione, in seduta ordinaria con l'intervento dei Signori:

Presidente (Sindaco)	Presente	Assente
Pili Sandro	X	

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
Carta G. M. Elena	X		Murtas Alessandro	X	
Casu Daniela	X		Orrù Rosella	X	
Grussu Andrea	X		Pau Nazzaro	X	
Latte Bianca	X		Pibi Antonio	X	
Lobina Gabriele	X		Pintori Denise	X	
Manca M. Cristina	X		Pili Gian Pietro	X	
Mura Alice	X		Puddu Simone	X	
Murgia Gloria	X		Sanna Loredana	X	

	Presenti	Assenti
Totale	17	0

Assiste il Segretario Generale Dr. Franco Famà.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno e, constatato che nessun consigliere intende intervenire dispone le votazioni.

Le votazioni ottengono il seguente esito:

- Consiglieri votanti 17 – voto favorevole unanime.

Stessa votazione per l'immediata esecutività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato:

- quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23/9/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- che ai sensi del predetto (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

- che ai fini della norma suddetta, pertanto, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del citato testo unico. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) carenza dei requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi società per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) previsioni di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, del testo unico;

Dato atto, altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato:

- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, del testo unico;
- che ai sensi del citato art. 24, del testo unico., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- che nel caso del comune di Terralba la ricognizione riguarda la sola società di *Abbanoa*

Visto/a:

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR "Linee di indirizzo per la Revisione straordinaria delle Partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016", nella quale è allegata anche una bozza di relazione tecnica da predisporre;

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- che non sussistono le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate dell'ente, come meglio indicato nella Relazione tecnica allegata;

- che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Preso atto che in data 19/09/2017 la società Abbanoa ha reso ufficialmente una serie di dati a cui si devono riferire i comuni per espletare l'adempimento e, pertanto, si ritiene di dover aderire a questi anche ai sensi della successiva comunicazione alla competente Corte dei Conti fermo restando che, singolarmente intesa, la partecipazione dell'ente non pare poter essere definitiva come di controllo;

Acquisito il parere positivo a cura del responsabile dei servizi finanziari – vice segretario Usai dott. Stefano ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. giusto verbale del 14924/2017

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016, come risulta dalla Relazione tecnica che si allega alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- DI DARE ATTO:
 - ✓ che non sussistono le condizioni per l'alienazione in quanto la società Abbanoa si occupa della produzione di servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o avendo ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d);
 - ✓ che la presente deliberazione sia trasmessa alla società Abbanoa S.p.A.
 - ✓ che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.-mm.ii.;

✓ che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Sandro Pili)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **04.10.2017** per 15 giorni consecutivi.

Terralba, li **04.10.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dr. Franco Famà)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno _____ al giorno _____, ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U. EE.LL. n.267/2000.

Terralba, li _____

IL MESSO COMUNALE
(_____)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Franco Famà)

N° **1840** DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

PER COPIA CONFORME

Terralba, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO